

Assicurazione della responsabilità sul traffico di merci

Condizioni Generali della responsabilità dello spedizioniere

Spedizioniere (CGAR Spedizioniere 2008)

Edizione 01.2008

Traduzione: In caso di contestazione fa fede il testo originale in tedesco o francese.

Per ottenere una maggiore leggibilità nel seguente testo, le denominazioni personali vengono usate solo al maschile, quelle relative femminili sono tuttavia sempre sottintese.

Agli effetti delle presenti Condizioni sono equiparati allo stipulante: L'assicurato e quanti sono incaricati della direzione o della sorveglianza delle aziende dello stipulante o dell'assicurato.

Art. 1 **Campo d'applicazione**

L'assicurazione è valida per gli spedizionieri, solo a condizione che svolgano la loro attività sulla base delle vigenti Condizioni generali SPEDLOGSWISS – Associazione svizzera delle imprese di spedizione e logistica (CG SPEDLOGSWISS) – ultima edizione e che concordino sulla loro utilizzazione.

Art. 2 **Rischi assicurati**

2.1
È assicurata la responsabilità dello stipulante per i danni materiali e patrimoniali che lo stesso è tenuto a risarcire al mandante, in base alle Condizioni generali SPEDLOGSWISS – Associazione svizzera delle imprese di spedizione e logistica (CG SPEDLOGSWISS) – ultima edizione – oppure, nei casi in cui queste tramite una deliberazione giudiziaria siano abolite, in base alle disposizioni in materia del Codice Svizzero delle Obbligazioni. La copertura assicurativa è valida unicamente per le attività dello spedizioniere citate nella polizza d'assicurazione:

2.1.1
quale intermediario

2.1.2
quale vettore

2.1.2.1
quando esegue un trasporto con mezzi propri, ai sensi delle condizioni complementari alle CGAR 2008 Spedizioniere, «Responsabilità in qualità di vettore», edizione 01.2008.

2.1.2.2
quando emette un proprio documento di trasporto con obbligo di consegna, ai sensi delle condizioni complementari alle CGAR 2008 Spedizioniere, «Documenti di trasporto con obbligo di consegna», edizione 01.2008.

2.1.2.3
in caso di trasporti terrestri esclusivamente europei (ad eccezione dei trasporti eseguiti esclusivamente per ferrovia), ai sensi delle condizioni complementari alle CGAR 2008 Spedizioniere, «Responsabilità in qualità di vettore», edizione 01.2008.

2.1.3
quale pure depositario
Per il magazzinaggio (immissione, asportazione, deposito, gestione del deposito) in Svizzera e nel Principato del Liechtenstein fanno stato le Condizioni Generali di SPEDLOGSWISS concernenti il deposito (CG SPEDLOGSWISS Deposito/magazzinaggio) – ultima edizione.

2.1.4
quale agente marittimo
Per le attività dell'agente marittimo quale unica attività di agenzia (stipulazione di contratti concernenti i trasporti marittimi e/o i trasporti combinati) in Svizzera e nel Principato del Liechtenstein fanno stato le Condizioni Generali di SPEDLOGSWISS concernenti gli agenti marittimi (CG SPEDLOGSWISS Agenti marittimi) – ultima edizione.

2.1.5
quale esecutore di altri servizi
Le pretese avanzate direttamente nei confronti dello stipulante per l'esecuzione di altri servizi sono assicurate fino a CHF 100 000.– per ogni evento di sinistro e per ogni mandante nonché fino a CHF 300 000.– per ogni anno assicurativo.

2.2
Qualora l'assicurato assuma per contratto una responsabilità che eccede quella prevista dalle CG SPEDLOGSWISS – ultima edizione – detta responsabilità è inclusa nella garanzia solo se esplicitamente convenuta con l'assicuratore.

2.3
Le pretese, quali diritti doganali e imposte di consumo, avanzate nei confronti dello stipulante direttamente da autorità di stati europei, sono assicurate fino a CHF 100 000.– per ogni evento di sinistro e per ogni mandante, nonché fino a CHF 300 000.– per ogni anno assicurativo.

Art. 3 **Costi e spese assicurate**

Qualora si verifichi o minacci di verificarsi un danno risarcibile, l'assicuratore si assume le spese:

- per l'intervento dei suoi incaricati
- per la prevenzione o limitazione del danno
- per la difesa di pretese ingiustificate avanzate nei confronti dello stipulante e incluse nell'ambito di validità della copertura accordata.

Art. 4

Esclusioni

4.1

L'assicurazione non copre le conseguenze di:

- dolo dello stipulante; in caso di colpa grave l'assicuratore è autorizzato a ridurre le proprie prestazioni misura proporzionale al grado della colpa;
- dolo del personale ausiliario o dei mandatari subagenti; in caso di colpa grave l'assicuratore è autorizzato a ridurre le proprie prestazioni in misura proporzionale al grado di colpa. Tuttavia l'assicuratore risponde pienamente ove lo stipulante dimostri di aver usato la diligenza richiesta dalle circostanze al fine di prevenire i danni ad opera delle persone sudette;
- falsa dichiarazione, infrazione delle prescrizioni sull'importazione, esportazione o transito, come pure violazione delle normative valutarie e doganali;
- sequestro, confisca o ritenzione da parte di un governo, autorità o altro organo di potere;
- guerra;
- eventi analoghi alla guerra (per es. occupazione di territori stranieri, incidenti di frontiera);
- guerra civile, rivoluzione, ribellione;
- preparativi e misure belliche;
- esplosioni o altri effetti di mine, siluri, bombe od altri ordigni bellici;
- confisca, requisizione, sequestro, sottrazione o ritenzione da parte di un governo, autorità o altro organo di potere;
- scioperi, serrate o sommosse (sono considerate delle sommosse gli atti dolosi o di violenza che sono perpetrati durante assembramenti, disordini o tumulti ed i conseguenti saccheggi);
- terrorismo (e considerato terrorismo ogni atto di violenza o minaccia di violenza per raggiungere scopi politici, religiosi, etnici, ideologici e simili. L'atto di violenza o la minaccia di violenza è atta a infondere pura o terrore nella popolazione o in parti di essa o a influenzare un governo o istituzioni statali).

- energia nucleare e radioattività.

Questa esclusione non si riferisce ai danni causati da isotopi radioattivi ed installazioni per la produzione di raggi ionizzanti (p. es. per scopi medici).

4.2

L'assicurazione non copre inoltre:

- sanzioni e multe di qualsiasi genere;
- danni sopraggiunti nei depositi dello stipulante, i quali possono essere coperti tramite un'assicurazione della responsabilità civile per imprese, o un'assicurazione contro l'incendio, l'acqua, il furto con scasso;
- danni sopraggiunti in depositi di terzi e coperti da un'altra assicurazione. Questa esclusione non è tuttavia valida per i diritti di rivalsa,
- le pretese derivanti dalla concessione di garanzie di consegna che non siano state convenute esplicitamente con l'assicuratore.

4.3

Sono escluse le pretese per danni a persone.

5.

Franchigia dello stipulante

Lo stipulante sopporta la franchigia indicata nel contratto d'assicurazione.